

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2667 del 18/05/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) E COMUNE DI BRESCELLO (RE), CORSO D'ACQUA TORRENTE ENZA AD USO PIOPPICOLTURA E AREA NATURALE, RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BOCCONI ROMANA, PROCEDIMENTO PR24T0006 - PRATICA 9027/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2802 del 15/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI SORBOLO MEZZANI (PR) E COMUNE DI BRESCELLO (RE), CORSO D'ACQUA TORRENTE ENZA AD USO PIOPPICOLTURA E AREA NATURALE, RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA BOCCONI ROMANA, PROCEDIMENTO PR24T0006 - PRATICA 9027/2024**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di

cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;

- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione dell'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 05/02/2024 registrata al PG/2024/22316 con cui l'Azienda Agricola Bocconi Romana, c.f. BCCRMN37L59F174Q - P.Iva 02619560341, ha presentato domanda di concessione con regolarizzazione relativa all'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Enza nei Comuni di Sorbolo Mezzani (PR) e Brescello (RE), ad uso Pioppicoltura e area naturale (Ha 1,084 totali di cui 0.1626 Ha per area naturale e Ha 0.9214 come pioppeto), individuata al NCT del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) alla Sezione "A" del Foglio 3 fronte mappali 109 e 117 e al Foglio 7 mappale 27 del Comune di Brescello (RE).

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.75 del 13/03/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**VERIFICATO** che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (nota PG/2026/60801 del 02/04/2026);

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- risulta corrisposto il deposito cauzionale, di importo pari a euro 250,00, in data 16/10/2025;

**DATO ATTO**

- che in data 20/07/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

- in data 24/07/2024, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 , D.Lgs. 159/2011 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Agricola Bocconi Romana c.f. BCCRMN37L59F174Q - P.Iva 02619560341, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Enza,

nei Comuni di Sorbolo Mezzani (PR) e Brescello (RE), ad uso Pioppicoltura e area naturale (Ha 1,084 totali di cui 0.1626 Ha per area naturale e Ha 0.9214 come pioppeto), individuata al NCT del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) alla Sezione "A" del Foglio 3 fronte mappali 109 e 117 e al Foglio 7 mappale 27 del Comune di Brescello (RE) - cod. Procedimento n. PR24T0006;

2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2036**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario/a in data 19/04/2026 (PG/2026/71976 del 21/04/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 190,33 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Chiara Melegari e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore dell'Azienda Agricola Bocconi Romana P.Iva 02619560341, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR24T0006.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Enza, individuata alla Sezione A del foglio 3 fronte mappali 109 e 117 del Comune di Sorbolo Mezzani (PR) e Foglio 7 mappale 27 del Comune di Brescello (RE) per uso pioppicoltura e area naturale (Ha 1,084 totali di cui 0.1626 Ha area naturale (15%) e Ha 0.9214 come pioppeto), come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2036.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,

- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone annuale calcolato ammonta a **€ 188,45; per il solo anno anno 2025 è dovuto in misura di € 202,31 così suddiviso:**
  - € 92,38 (gennaio-maggio) per Ha 1,084 ad uso pioppeto;
  - € 109,93 (giugno-dicembre) per Ha 0,9214 ad uso pioppeto.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno tramite piattaforma PagoPA;**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in **€ 250,00** e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche

giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da AIPO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, assunto al **prot. ARPAE n. 60801 del 02/04/2026** allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Parma, 31/03/2026

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 38/2015C/A, 208-3

**Oggetto:** Fiume Enza – L.R. 7/2004 DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 9027/2024, Procedimento N. PR24T0006 - Richiesta di concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Torrente Enza, in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) e Brescello (RE), per uso Pioppicoltura (Ha 1,084). *Richiesta Nulla Osta Idraulico.*

**Richiedente:** Impresa Individuale Bocconi Romana

**VISTA** la comunicazione di ARPAE in data 09/12/2025 prot. n. 217718 (assunta al prot. AIPO n. 36982 in medesima data) avente per oggetto la richiesta concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Enza, in Comune di Sorbolo Mezzani (PR) e Brescello (RE), per uso Pioppicoltura (Ha 1,084);

**PRESO ATTO** che le aree in oggetto risultano essere poste in sinistra idraulica nel comune di Sorbolo Mezzani sezione A foglio 3 fronte mappali n. 109/117 e nel comune di Brescello foglio 7 mappale n. 27/parte;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nella fascia A esondabile del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

**VISTO** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

**VISTO** il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO**  
**ai soli fini idraulici**

al rilascio della concessione con regolarizzazione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del Fiume Enza, per uso Pioppicoltura (Ha 1,084) posta in sinistra idraulica nel comune di Sorbolo Mezzani sezione A foglio 3 fronte mappali n. 109/117 e nel comune di Brescello foglio 7 mappale n. 27/parte, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali e sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato nella documentazione allegata alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al concessionario;
4. **il concessionario dovrà comunicare a questo Ufficio, con congruo anticipo, la data prevista per le operazioni di espianto dei pioppi e la viabilità utilizzata dai mezzi e relative targhe, al fine della verifica delle condizioni ambientali idonee e favorevoli per eseguire il lavoro in argomento. Le eventuali difformità del cronoprogramma comunicato dovranno essere rese note a questo Ufficio con congruo anticipo. Inoltre, dovrà essere comunicata la data prevista per le operazioni di piantumazione delle essenze arboree sempre al fine della verifica, da parte dei tecnici AIPO, del rispetto delle distanze stabilite dalla normativa vigente e sotto riportate.**

**Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

1. il richiedente si impegna a:
  - coltivare e condurre le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali ed agricole in uso nella zona;
  - accedere alle aree interessate in condizioni ambientali favorevoli e con mezzi meccanici idonei, avendo cura di non arrecare alcun danno ai rilevati arginali, alle rampe, alle sponde, alle banche e alle pertinenze idrauliche del corso d'acqua interessato;
  - eseguire le operazioni di espianto dei pioppi (rimozione delle ceppaie e sistemazione del piano campagna) nel rispetto delle proprietà demaniali e delle eventuali essenze arboree e/o arbustive presenti, provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali risultanti dalle operazioni di taglio e potatura, anche se minuto, che non potranno essere addossati alle scarpate arginali e con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua;

- eseguire le operazioni propedeutiche al reimpianto dei pioppi consistenti nell'aratura da scasso nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006. Nella fascia compresa tra i 4 ed i 10 metri di rispetto dall'unghia arginale è concessa l'aratura ad una profondità massima di 40 cm. Le fasce di rispetto non potranno essere coltivate e/o piantumate, ma esclusivamente mantenute mediante operazioni di sfalcio e decespugliamento;
  - piantumare nel rispetto delle proprietà demaniali ed in modo tale da garantire la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del R.D. n. 523/1904 e del D. Lgs. 152/2006;
  - eseguire le lavorazioni al terreno con un massimo di n. 2 interventi/anno garantendo la copertura erbacea nei periodi a rischio di esondazione dei fiumi;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
2. poiché alcune tratte arginali saranno interessate dal transito dei mezzi del richiedente, trattandosi di viabilità posta sulla sommità delle arginature non ancora concessionata a viabilità ordinaria, il transito dei mezzi autorizzati avverrà sotto la diretta responsabilità del richiedente, che si impegna a:
- osservare la massima prudenza nella condotta di guida, mantenendo una velocità consona alla sede stradale al fine di evitare il danneggiamento dell'opera idraulica, prestando particolare attenzione alla possibile presenza di velocipedi e pedoni eventualmente transitanti;
  - non sostare/parcheggiare sia sulla sommità arginale che sulle rampe di accesso, ne causare ostacolo alcuno al transito degli altri aventi diritto;
3. il richiedente sarà ritenuto unico responsabile di ogni danno/lesione eventualmente arrecato o subito a causa di incidenti causati da impropria condotta di guida o per la mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate;
4. il transito sulle sommità arginali e sulle rampe di accesso è consentito solo ed esclusivamente a mezzi di massa complessiva a pieno carico (PTT) fino ad un massimo di 26 tonnellate;
5. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;
6. l'eventuale pulizia del tratto interessato alla concessione sarà a carico del richiedente che dovrà provvedere all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni con divieto assoluto del loro abbandono e dovranno essere immediatamente asportati dalle aree golenali e conferiti altrove per evitare che gli stessi, nel caso si verificassero fenomeni di piena, possano venire trasportati dalla corrente fluviale;
7. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questa Agenzia, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si

dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche ed alle opere di difesa durante il transito accordato e l'esercizio del presente Nulla Osta;

8. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia PAI esondabile (fascia A) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
9. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia A del PAI esondabile, **il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;**
10. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito sulla sommità del rilevato arginale e sui terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
11. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
12. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente concessione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
13. in nessun caso il richiedente potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio della presente concessione, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente atto;
14. copia della presente concessione dovrà essere sempre tenuta a bordo di ciascuno dei mezzi utilizzati ed autorizzati ed esibito ad ogni formale richiesta del Personale Idraulico di Vigilanza dell'AIPO o dei competenti Organi di Polizia.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente atto non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**Qualora la concessione non sia rilasciata entro 6 (sei) mesi dalla data del presente atto, dovrà essere richiesto un nuovo parere idraulico affinché possa essere verificata la mancata alterazione dello stato dei luoghi rispetto alle condizioni di rilascio del presente atto.**

**IL DIRETTORE**  
**in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale**  
*Ing. Gianluca Zanichelli*

**VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica**  
*Ing. Monica Larocca*

---

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**